

ANALISI

Indagini bancarie poco «riservate»

Il 1° marzo diventerà operante la procedura di richiesta e di risposta telematica delle informazioni finanziarie per i contribuenti sottoposti a verifica, nei confronti dei quali l'amministrazione finanziaria ritenga di derogare al segreto bancario. In vista di questa scadenza, l'Abi ha diffuso (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) una circolare con le istruzioni operative per le associate, visibile sul sito Internet del Sole-24 Ore.

La nuova procedura è l'epilogo della riforma dell'accertamento introdotta nel 1992, per effetto delle innovazioni della legge 413/91 che ha rimosso la necessità di chiedere l'autorizzazione a un magistrato, limitandola a quella dell'organo gerarchico sovraordinato: attualmente, si tratta del direttore centrale dell'accertamento delle Entrate, del direttore regionale delle Entrate o del comandante regionale della Guardia di finanza.

L'elevato numero dei soggetti coinvolti riduce le tutele

lato la necessità di conoscere dove l'indagato intrattenesse rapporti di natura finanziaria. All'epoca si discusse della possibilità di mettere a disposizione del Fisco un archivio centralizzato da cui risultasse quali rapporti erano intrattenuti da ciascun contribuente, nella sua qualità di intestatario, contestatario o soggetto con potere di disporre di un conto.

La disponibilità di questa informazione era senz'altro rilevante. Se veniva indagato il contribuente domiciliato in una certa città, il Fisco avrebbe indirizzato la richiesta alle banche operanti nella zona, senza riuscire però a individuare rapporti con banche aventi sede e/o dipendenze solo in altre località.

Informazione per molti. La nuova procedura che sta per debuttare intende risolvere in modo radicale questo problema. In primo luogo, ampliando i soggetti che devono rispondere alle richieste di infor-

mazione finanziaria e, soprattutto, con il nuovo sistema di collegamento telematico, che interessa almeno 10mila soggetti: infatti, come risulta dall'allegato 3 — tabella degli operatori finanziari al provvedimento del direttore delle Entrate del 22 dicembre 2005, non solo banche e poste devono inserirsi in questo sistema. L'obbligo riguarda altre quattordici categorie di operatori, tra cui le fiduciarie e i soggetti ex articolo 113 del Testo unico bancario, che il provvedimento qualifica come holding di partecipazione o «casseforti di famiglia». Ma vi sono anche cambiavalute e gestori di case da gioco e di case d'asta.

L'articolo 32 del Dpr 600/73 prescrive che questi soggetti debbano dare risposta telematica, anche se negativa. Il che significa però che, quando il singolo contribuente verrà indagato in deroga al segreto bancario, partirà un messaggio del sistema di posta elettronica certificata al quale questi soggetti devono iscriversi. E i 10mila destinatari del messaggio delle Entrate verranno a conoscenza che il tal dei tali è oggetto di indagine fiscale e dovranno rispondere, anche per dire che quel contribuente non ha rapporti con loro.

Sorge così un dubbio sul rispetto della privacy, per la quale il sistema di crittografia delle comunicazioni serve a evitare che il messaggio venga intercettato da soggetti estranei alla procedura. Il dubbio riguarda la conoscibilità dell'indagine da parte di un numero così vasto di soggetti, e comunque da parte di operatori che non sono tenuti al segreto d'ufficio. Si pensi al caso delle holding di famiglia: ricevendo la comunicazione relativa al soggetto indagato, i loro amministratori o collaboratori verranno a sapere che un imprenditore, amico piuttosto che concorrente, è oggetto di indagine.

Sarebbe quindi il caso di inquadrare queste comunicazioni nell'ambito dell'articolo 69 del Dpr 600/73, che si occupa del segreto di ufficio, ma attualmente soltanto nei confronti dell'amministrazione finanziaria e di alcuni soggetti che all'epoca erano coinvolti nella procedura di accertamento.

RAFFAELE RIZZARDI

Alla ricerca dei conti. Sin dall'inizio di questa estensione della deroga al segreto bancario, l'amministrazione aveva segna-